

ALLEGATO A

Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione

SOMMARIO

I - NORME COMUNI

1. Definizioni e ambito di applicazione

- 1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture. Collocazione del servizio
- 1.2 Polo per l'infanzia
- 1.3 Utilizzo di altri spazi da parte di servizi educativi per la prima infanzia
 - 1.3.a Servizi educativi contigui
 - 1.3.b Servizi educativi e altre strutture
- 1.4 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi, degli arredi e dei giochi
- 1.5 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi e dei giochi dei servizi
- 1.6 Tabelle dietetiche e pasti
- 1.7 Requisiti organizzativi
- 1.8 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente
- 1.9 Formazione in servizio
- 1.10 Sostituzione del personale educatore
- 1.11 Integrazione dei bambini disabili e misure a favore dei bambini in situazione di disagio

II - NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO

2. Nidi d'infanzia

A – Requisiti strutturali

- 2.1.a Caratteristiche e area
- 2.2.a Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni
- 2.3.a Spazi essenziali
- 2.4.a Superficie interna e ricettività
- 2.5.a Criteri per l'organizzazione degli spazi interni
- 2.6.a Organizzazione delle unità funzionali minime (sezioni)
- 2.7.a Servizi generali

B – Requisiti organizzativi

- 2.8.b Rapporto numerico tra personale e bambini iscritti

3. Servizi integrativi

A - Requisiti strutturali

- 3.1.a Spazio bambini
- 3.2.a Centro per bambini e famiglie
- 3.3.a Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi)

B – Requisiti organizzativi

- 3.1.b. Spazio bambini e centro per bambini e famiglie
- 3.2.b Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi)
- 3.3. ab Servizi sperimentali. Requisiti strutturali e organizzativi

III - SERVIZI RICREATIVI E INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE

4. Servizi ricreativi

5. Iniziative di conciliazione

IV - SISTEMA INFORMATIVO

I - NORME COMUNI

1. Definizione e ambito di applicazione

In attuazione della legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 (d'ora in poi legge regionale) in ottemperanza a quanto previsto dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia sono:

- nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali);
- servizi educativi integrativi al nido, anche istituiti presso i luoghi di lavoro, comprensivi di:
 - a) spazio bambini;
 - b) centro per bambini e famiglie;
 - c) servizi domiciliari;
 - d) servizi sperimentali.

I servizi ricreativi e le iniziative di conciliazione di cui all'art. 9 della legge regionale, pur non soggetti ad autorizzazione al funzionamento, sono disciplinati dalla presente direttiva allo scopo di prevedere i requisiti indispensabili alla tutela dei bambini e per favorire il massimo raccordo con la rete dei servizi presenti sul territorio.

1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture. Collocazione del servizio

In applicazione dell'art. 24 della legge regionale, i comuni individuano negli strumenti urbanistici gli ambiti ove insediare i servizi per la prima infanzia.

Ai fini della presente normativa, i comuni possono altresì autorizzare l'ubicazione di servizi anche in ambiti diversi da quelli già previsti dagli strumenti urbanistici (ad esempio: servizi aziendali, servizi domiciliari).

L'area dei servizi educativi per la prima infanzia deve essere individuata e localizzata con particolare riguardo alla sua raggiungibilità e qualità ambientale e deve essere «adeguatamente protetta da fonti di inquinamento»: i comuni provvederanno a tale protezione anche tramite misure di organizzazione urbana.

In sede di autorizzazione al funzionamento i comuni indicheranno inoltre le misure, anche di carattere strutturale, necessarie e opportune per ridurre gli effetti dell'inquinamento acustico e ambientale derivante anche dal traffico veicolare.

Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Per la definizione di piani fuori terra, seminterrati e interrati si rimanda alle definizioni contenute nella DGR n. 922 del 28 giugno 2017. Ai fini della presente normativa, per i servizi funzionanti alla data di approvazione del presente atto, e fino alla data di cessazione del servizio, l'autorizzazione può essere rinnovata per i locali ubicati anche nei piani seminterrati dove almeno la metà del perimetro del pavimento sia fuori terra, e il soffitto si trovi ad una quota superiore a m. 1,20 rispetto a quella del terreno circostante.

I servizi domiciliari possono essere realizzati in case di civile abitazione e, dunque, nel rispetto delle normative di settore, in locali non destinati dagli strumenti urbanistici a tale specifico uso.

L'utilizzo a tal fine, per il periodo e nei modi indicati nell'autorizzazione al funzionamento, non costituisce mutamento di destinazione d'uso, ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Per i servizi sperimentali i comuni valutano, sulla base dell'impatto e della consistenza delle proposte pervenute, la necessità di richiedere il mutamento di destinazione d'uso dei locali a tal fine individuati, ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Più servizi educativi possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne il pieno utilizzo e ampliare le opportunità di offerta.

1.2 Polo per l'infanzia

I poli per l'infanzia, intesi come aree all'interno delle quali si trovano almeno un servizio educativo per l'infanzia e una scuola per l'infanzia, costituiscono un'opportunità per sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico, anche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in materia di sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

In un polo per l'infanzia i servizi generali con le stesse funzioni possono essere condivisi, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalità dei diversi servizi.

All'interno del polo gli spazi esterni possono essere condivisi e non necessitano di recinzioni.

Gli spazi destinati ad attività educative possono rappresentare un'opportunità per il gioco e l'incontro tra gruppi di bambini di età diversa, all'interno di una progettazione condivisa che coinvolge i diversi servizi presenti nella struttura.

Tali spazi dovranno essere dotati di arredi e attrezzature appropriati per ciascuna delle comunità presenti e dovranno essere fruiti in modo articolato, per gruppi di bambini di età mista o di età omogenea, secondo una scansione oraria programmata, e saranno conteggiati agli effetti del raggiungimento degli standard previsti specificatamente per le attività dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia.

1.3 Utilizzo di altri spazi da parte di servizi educativi per la prima infanzia

1.3.a Servizi educativi contigui

Tipologie differenti di servizi educativi per la prima infanzia possono essere ubicate nello stesso stabile o in aree contigue. I servizi generali con le stesse funzioni possono essere condivisi, anche ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalità dei diversi servizi.

1.3.b Servizi educativi e altre strutture

I servizi educativi per la prima infanzia possono inoltre essere ubicati nello stesso stabile o nelle vicinanze di servizi o strutture ricreative o sportive, scuole primarie o secondarie, centri per le famiglie. In tal caso è consentito l'utilizzo da parte del servizio per la prima infanzia dei locali degli altri servizi, a condizione che ciò avvenga in orari diversi e sia garantita la sicurezza e l'igiene degli spazi utilizzati. In questo caso, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, sono conteggiate solo le superfici appartenenti ai servizi educativi per la prima infanzia.

1.4 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi, degli arredi e dei giochi

Per i requisiti strutturali e impiantistici, con particolare riguardo a quelli relativi alla sicurezza meccanica e stabilità previsti da normative di carattere generale, si rinvia alle norme relative.

Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia, gli arredi ed i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Ai sensi dell'art. 26 della legge regionale, la progettazione degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia e la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presenti, in tutte

le fasi, le finalità educative degli stessi. Al fine di assicurare le finalità citate, nell'equipe di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista in materia psico-pedagogica.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si forniscono di seguito le definizioni che descrivono la struttura, la composizione e la distribuzione interna ed esterna dei servizi educativi per la prima infanzia:

- vano: spazio confinato con specifico uso e destinato all'attività principale, avente i requisiti igienici ed edilizi previsti dalle specifiche norme di settore;
- locale: luogo chiuso con specifico uso e destinato alle attività secondarie e di servizio;
- spazio: area o luogo con specifica destinazione privo di divisori fissi, ricavato all'interno di vani o locali in funzione del tipo di attività da svolgere.

1.5 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi e dei giochi dei servizi

Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia devono:

- possedere e mantenere, anche attraverso la programmazione di eventuali interventi edilizi, caratteristiche strutturali, impiantistiche e di arredo tali da garantire le finalità di cui al punto 1.4;
- essere preferibilmente articolati su un unico livello;
- non essere collocati ai piani interrati o seminterrati, salvo quanto disposto al paragrafo 1.1;
- garantire ai bambini luoghi ove sperimentare quotidianamente le proprie competenze e abilità motorie in autonomia o in gruppo prevedendo zone di fruizione dello spazio a disposizione sicure rispetto ai fattori di rischio.
- garantire il superamento e la non creazione delle barriere architettoniche, tenendo conto anche dei fattori sensoriali e cognitivi.

Gli arredi interni ed esterni, le strutture per il gioco e i giochi devono garantire le finalità di cui al paragrafo 1.4.

Il progetto educativo e la complessiva organizzazione devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature, che tuteli la sicurezza dei bambini. In attuazione dell'art. 26 della legge regionale, i requisiti tecnici degli spazi dei servizi educativi interni ed esterni dovranno fare riferimento a quanto previsto nell'art. 11 (Requisiti opere edilizie) della L.R. 30 luglio 2013, n. 15.

Per la sicurezza nell'impiego non è consentito l'utilizzo di arredi o giochi che abbiano scabrosità, imperfezione nei tagli e smussi, sia per le parti in laminato che per le parti in legno duro.

Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, né in condizioni normali, né in condizioni critiche.

In ogni caso gli arredi e i giochi devono essere tali da scongiurare il verificarsi di eventi traumatici e da garantire il benessere respiratorio ed olfattivo: i collanti, le vernici ed in genere i prodotti impiegati dovranno essere "atossici".

Le caratteristiche di cui ai punti precedenti devono essere tradotte in termini di requisiti per l'acquisto degli arredi dei servizi.

Se i progetti educativi lo prevedono, può essere consentito l'utilizzo di giocattoli e sussidi anche costruiti nel contesto dell'attività laboratoriale, a condizione che detti manufatti soddisfino le esigenze

di sicurezza di cui ai punti precedenti in riferimento ai materiali utilizzati e alle caratteristiche dei prodotti finiti.

È favorita la progettazione bioclimatica della struttura e la riciclabilità dei suoi componenti.

1.6 Tabelle dietetiche e pasti

La legge regionale (art. 16, comma 1, lett. e) prevede che gli enti gestori adottino tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unità sanitaria locale.

Il gestore presenta la tabella alla competente Azienda, che provvede all'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; il termine rimane sospeso (cioè riprende a decorrere dal momento dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o modifiche alla tabella. Trascorso il termine senza che l'Azienda Unità sanitaria locale si sia pronunciata, la tabella si intende approvata.

La stessa norma prevede inoltre che l'ente gestore adotti procedure d'acquisto che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni in materia di alimenti destinati a lattanti e bambini, che diano priorità all'utilizzo di prodotti biologici e che garantiscano l'acquisto esclusivo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati. Qualora si tratti di gestore pubblico, questi requisiti dovranno essere inseriti nei bandi per l'acquisto di alimenti; in ogni caso l'attestazione circa l'assenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti alimentari dovrà essere fornita al gestore da parte del fornitore. Si ricorda che, per i servizi di ristorazione gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di appalto o convenzione, è vigente la L.R. 4 novembre 2002, n. 29 "Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva".

I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata, nel rispetto delle differenze religiose e culturali, e favorire la graduale introduzione di cibi biologici.

Al riguardo si rimanda alle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica", richiamate nella nota del ministero della salute n. 0011703 del 2016, anche per quanto riguarda le diete vegetariane e vegane. Anche per queste diete, dunque, le AUSL dovranno provvedere, su richiesta del gestore, alla ordinaria approvazione.

I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo per i bambini che abbiano compiuto i nove mesi di età e, in tal caso, deve essere previsto un terminale di distribuzione o cucinetta, in rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atti a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso, attraverso modalità concordate con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura.

Deve altresì essere assicurata la gradevolezza della refezione.

1.7 Requisiti organizzativi

La legge regionale individua nella formazione – di base e permanente – e in un adeguato rapporto numerico le condizioni essenziali da richiedere in sede di autorizzazione al funzionamento.

Come per ogni servizio alla persona, la qualificazione e l'idoneità complessiva degli operatori al loro compito rappresenta la condizione preliminare dalla quale non si può prescindere e che occorre sia mantenuta nel tempo, allo scopo di accertare che non esistano impedimenti alla positiva frequentazione in relazione all'età dei bambini.

Tra le novità sostanziali della legge regionale, e sempre nell'ottica della massima cura del rapporto del personale con i bambini, al fine di salvaguardarne la qualità, va segnalata l'introduzione, tra i

requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, del piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato.

Prerequisito essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento di tutte le tipologie di servizio per la prima infanzia, è la garanzia dell'assenza, relativamente sia al personale educativo che a quello ausiliario, delle condizioni ostative previste dalla legge statale 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" la quale prevede che "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 600 septies c.p.[delitti contro la personalità individuale, tra i quali sono previsti, tra gli altri, il delitto di pornografia minorile, o delitti di violenza sessuale nei confronti di minorenni ndr] comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento al fatto di non aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la persona e per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata).

L'intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione della pena che comporti anche l'estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il riconoscimento delle idonee qualità morali ai fini della presente direttiva.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 445, comma 1bis del codice di procedura penale si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.

Si ricorda inoltre che il D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" stabilisce l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."

1.8 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente

La legge 23 luglio 2015, n. 107 prevede, al comma 181 dell'art. 1, tra i fabbisogni standard:

"la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;"

Il successivo D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni..." prevede, come obiettivo statale per la qualificazione del sistema, a partire dall'anno scolastico 2019-2020:

"e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, ..."

Lo stesso D.lgs. stabilisce inoltre:

“Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto” (31 maggio 2017).

Dunque, fino all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, i titoli di studio richiesti per l’accesso al posto di educatore in Emilia-Romagna sono i seguenti:

- diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell’università e della ricerca 26-7-2007 “Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale);
- diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell’università e della ricerca 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale” di cui alle classi:
- LM- 50 programmazione e gestione dei servizi educativi;
- LM -57 scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM- 85 scienze pedagogiche;
- LM- 93 teorie e metodologie dell’e-learning e della media education e altra classe di laurea magistrale equiparata a Scienze dell’Educazione “vecchio ordinamento”.
- Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.

Tuttavia, nello stesso periodo, continueranno comunque ad avere valore per l’accesso ai posti di educatore tutti i seguenti titoli, anche inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data:

- diploma di maturità magistrale;
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali/assistente di comunità infantile;
- operatore servizi sociali/assistente per l’infanzia;
- diploma di liceo delle scienze umane;
- diploma di laurea in Pedagogia;
- diploma di laurea in Scienze dell’educazione;
- diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;
- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

A partire dall’anno scolastico 2019-2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Restano valide le lauree diverse previste dalla DAL 85/2012 se conseguite entro il 31 maggio 2017 (entrata in vigore del D.Lgs 65/2017) e tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data.

1.9 Formazione in servizio

Il personale deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale e con gli istituti di studio e di ricerca, nonché di una formazione su ambiti specifici, che consentano un intervento coerente in particolare in caso di bambini disabili o in situazione di difficoltà.

1.10 Sostituzione del personale educatore

Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e bambini e tenendo conto della presenza di entrambi, la sostituzione del personale va effettuata mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale, nel rispetto degli accordi vigenti integrativi aziendali e/o provinciali.

1.11 Integrazione dei bambini disabili e misure a favore dei bambini in situazione di disagio

Per garantire l'attuazione delle indicazioni di cui all'art. 7 della legge regionale n.19/2016 in ordine alla inclusione e alla qualificazione dei processi di integrazione dei bambini disabili con certificazione per l'integrazione scolastica (CIS, CI), in tutti i servizi educativi per la prima infanzia sono assicurati, in relazione alle esigenze del bambino, gli opportuni accorgimenti in ordine al numero degli educatori e alle modalità organizzative con riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente e agli Accordi di programma provinciali.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale riconosciuto dai servizi sociali territoriali, i servizi educativi attuano specifiche misure organizzative, correlate alle esigenze dei bambini e della sezione.

II - NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO

2. Nidi d'infanzia

La legge regionale indica con chiarezza gli obiettivi e le peculiarità dei nidi d'infanzia e prevede che possano funzionare ed essere organizzati con modalità diversificate, in riferimento sia ai tempi di apertura (nidi a tempo pieno o part-time), sia alla loro ricettività (nidi o micronidi), che alla loro localizzazione (nidi aziendali, sezioni di nido aggregate ad altri servizi educativi o scuole dell'infanzia, sezioni primavera) ferma restando l'elaborazione di progetti educativi specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi.

Fermo restando che i nidi d'infanzia garantiscono in ogni caso la mensa e il riposo, nell'intento della massima semplificazione, sono stati unificati i requisiti, che sono i medesimi per tutti i nidi, indipendentemente dalla dimensione, dalla dislocazione e dai tempi di apertura.

Terminologie diverse da "nido" o "nido d'infanzia" non configurano altre tipologie di servizi; esse stanno piuttosto a indicare una collocazione del nido in particolari luoghi o situazioni (a titolo puramente esemplificativo si citano i nidi aziendali, gli agrinido, etc.).

A – REQUISITI STRUTTURALI

2.1.a Caratteristiche e area

Spazio esterno: Nei nidi, indipendentemente dalla loro collocazione e dall'orario di funzionamento, è garantito un minimo di mq. 10 di spazio esterno per posto bambino. Lo standard dello spazio esterno

è da considerarsi in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati e al netto delle eventuali aree di parcheggio. Esso deve essere preferibilmente compatto, cioè estendersi su un unico lotto di forma e perimetro regolari, per essere maggiormente fruibile da parte dei bambini. Le eventuali aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

Accessibilità e ingresso: La struttura che ospita tali servizi deve essere facilmente raggiungibile, garantire il superamento e la non creazione delle barriere architettoniche, tenendo conto anche dei fattori sensoriali e cognitivi, e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche, l'ingresso può essere unico. Di norma, la struttura deve garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico livello. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) sia collocata su un unico piano. Nel caso in cui i servizi siano collocati in uno stabile che ospita anche appartamenti o uffici, l'ingresso deve essere adeguatamente vigilato anche tramite strumenti di telecontrollo.

2.2.a Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni

Gli **spazi esterni** destinati ai bambini devono preferibilmente prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia tra interno ed esterno.

Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del nido, salvo il caso di polo per l'infanzia.

In orario di chiusura del servizio è ammesso l'utilizzo programmato, e tramite specifico progetto, da parte di altri soggetti, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e della organizzazione del servizio educativo.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in continuità con gli spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Spazi esterni non contigui alla struttura del nido sono computabili nella metratura utile di cui al punto 2.1.a, purché situati nelle immediate vicinanze della struttura e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

2.3.a Spazi essenziali

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi essenziali sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;

e) servizi igienici per bambini e adulti;

f) cucina o terminale di cucina, o altro spazio, come previsto al paragrafo 2.7.a del presente allegato;

g) area esterna.

2.4.a Superficie interna e ricettività

La superficie interna deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) non possono comunque essere inferiori a 7 mq. per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali, che dovranno comprendere almeno quelli indicati come essenziali al paragrafo 2.3.a, e precisamente quelli indicati alla lettera a), alla lettera d), alla lettera e) limitatamente ai servizi igienici per adulti, e alla lettera f).

Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 2.8.b, che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti.

Gli spazi a disposizione degli adulti e dei bambini possono essere i medesimi, purché fruiti in orari in cui i bambini non sono presenti.

La ricettività massima del nido, è fissata in 73 posti bambino. In seguito all'applicazione del 15% di cui sopra la struttura non potrà comunque ospitare più di 84 bambini.

Tale limite può essere derogato dal comune in relazione a specifiche esigenze e condizioni, fermo restando il rispetto degli standard previsti dalla presente direttiva.

2.5.a Criteri per l'organizzazione degli spazi interni

Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere organizzati, arredati e attrezzati con riferimento all'unità funzionale minima costituita dalla sezione.

L'unità minima è integrata da altri spazi di uso comune destinati alle attività individuate nel progetto educativo di riferimento.

Tali spazi sono utilizzati, a rotazione o contemporaneamente, per attività individuali e di grande o piccolo gruppo.

Gli spazi del nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.

2.6.a Organizzazione delle unità funzionali minime (sezioni)

La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività, nonché per consentire l'organizzazione di gruppi diversi.

Le sezioni possono essere articolate per fasce di età omogenee o eterogenee, sulla base di specifici progetti educativi.

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi su più sezioni, in relazione alla capienza della struttura stessa e all'età e al numero dei bambini iscritti. Ciascuna sezione deve permettere di svolgere le attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e sostenere il processo dalla dipendenza alle autonomie.

Il riposo e il pasto sono garantiti o all'interno della sezione o in spazi funzionalmente collegati e attrezzati.

Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità compatibili con il sonno.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere preferibilmente contigui in modo da favorire la visibilità da parte dell'educatrice. Sanitari e rubinetteria devono essere adeguati all'età dei bambini.

I locali stessi devono essere attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di sanitari sull'intera struttura non inferiore a un vaso ogni sette bambini e un posto lavabo ogni cinque bambini, avendo come riferimento anche le diverse età.

2.7.a Servizi generali

La funzionalità e l'igiene nel nido d'infanzia devono essere assicurate da un insieme di servizi generali dimensionati e attrezzati in conformità alle norme vigenti in materia e alla normativa locale.

Dotazioni essenziali:

1. servizi per il personale, comprendenti i locali spogliatoio e WC, con antibagno;
 2. un locale destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia e uno spazio chiuso per la biancheria sporca, solo nel caso in cui si utilizzi biancheria fornita dal nido;
 3. uno spazio destinato alla conservazione dei materiali connessi alle procedure di somministrazione pasti;
 4. almeno un terminale di distribuzione – o cucinetta – adeguatamente attrezzato a servizio della somministrazione di pasti forniti in multi porzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti in monoporzione è sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature minime.
- È richiesta una cucina, dimensionata e attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in materia, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno.
5. un adeguato spazio o locale opportunamente posizionato, attrezzato per il lavaggio delle stoviglie, qualora non venga utilizzato esclusivamente materiale a perdere;
 6. un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o attraverso percorsi interni che non implicano interferenze con gli spazi destinati alle attività educative. Nel caso sia presente solo un terminale di distribuzione, lo spazio dispensa può essere compreso all'interno del terminale stesso;
 7. uno spazio guardaroba per la conservazione della biancheria pulita, se si utilizza biancheria fornita dal nido;
 8. uno spazio per la preparazione del materiale didattico, i colloqui con i genitori e le attività amministrative.

Agli spazi a disposizione dei bambini possono accedere anche gli adulti, purché fuori dall'orario di apertura del servizio.

I pasti devono essere obbligatoriamente prodotti all'interno della struttura per bambini da tre a nove mesi compiuti.

Nel caso i bambini da tre a nove mesi compiuti non superino il numero di venticinque, sia che si tratti di una sezione, sia che si tratti dell'intero nido, è sufficiente a garantire la sicurezza igienica del servizio di preparazione pasti (comprensivo di cucina, dispensa e lavaggio stoviglie) la seguente dotazione:

Locale adeguatamente areato e illuminato di 12 mq attrezzato con:

- frigorifero (con possibilità di conservazione differenziata per carni, latticini e verdure) e congelatore;
- idonei spazi/arredi per la conservazione delle materie prime non deperibili e delle stoviglie;
- lavello a doppia vasca con piano sgocciolatoio;
- idoneo piano di cottura dotato di cappa aspirante collegata a canna esalatoria;
- forno con funzione cottura a vapore (in caso di mancanza di tale funzione, ulteriore apparecchiatura per tale modalità di cottura);
- attrezzatura per tritare, frullare e miscelare;
- idonei piani di lavoro che garantiscano la separazione tra cibi crudi, cibi cotti e pasti pronti;
- lavastoviglie.

Le superfici e la dotazione minima sopra descritte dovranno comunque essere valutate e adeguatamente integrate sulla base delle caratteristiche e del numero dei bambini che ne fruiscono.

In ogni caso deve essere garantita la possibilità di individuare apposita zona separata da dedicarsi alla preparazione esclusiva delle diete, comprensiva di spazio per la conservazione della specifica utensileria/stoviglieria.

Se il numero dei bambini di età inferiore ai nove mesi compiuti non è superiore a dieci, in luogo della cucina come sopra descritta è sufficiente un locale cucinetta idoneo a contenere:

- una dotazione minima per la conservazione di prodotti alimentari deperibili e non deperibili e stoviglie;
- una dotazione minima per la cottura;
- attrezzatura per tritare, frullare, miscelare;
- lavastoviglie;
- idoneo piano di lavorazione;
- un lavello a doppia vasca.

In considerazione delle diverse specificità dei regolamenti urbanistici/edilizi locali non è possibile stimare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali: ne consegue che, in sede di autorizzazione al funzionamento, il gestore dovrà dimostrare la conformità degli spazi alle normative vigenti in funzione delle modalità gestionali adottate.

B – REQUISITI ORGANIZZATIVI

2.8.b Rapporto numerico tra personale e bambini iscritti

Il rapporto numerico tra personale e bambini è uno dei principali elementi che concorrono a determinare la qualità dei servizi.

Per questo motivo la legge regionale (art. 31) indica una serie di criteri da ponderare nella determinazione di esso, che tengono conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, del numero, dell'età, delle caratteristiche dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura dei servizi.

I nidi d'infanzia si definiscono a tempo pieno, quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle otto ore al giorno, o a tempo parziale, quando osservano un orario di apertura inferiore alle otto ore.

I rapporti numerici tra bambini, personale educatore e personale addetto ai servizi generali, individuati con la presente direttiva tengono pertanto conto dell'età dei bambini, dell'orario di apertura dei servizi e della concreta organizzazione degli stessi, ferme restando le condizioni di maggior favore previste nei contratti di lavoro.

Agli effetti della determinazione del rapporto numerico per bambino si considera ogni bambino iscritto.

I soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi. In relazione ai parametri quali l'età dei bambini e l'effettiva presenza, sono gestite le necessarie sostituzioni di personale di cui al paragrafo 1.10.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, è il seguente:

a) non superiore a cinque bambini per ogni educatore a tempo pieno per le sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi, sia per i nidi a tempo pieno che per i nidi a tempo parziale;

b) non superiore a sette bambini per ogni educatore a tempo pieno per le sezioni di bambini di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi sia per i nidi a tempo pieno che per i nidi a tempo parziale;

c) non superiore a dieci bambini per ogni educatore a tempo pieno nei nidi e nelle sezioni che accolgono esclusivamente bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

È consentito mantenere tale rapporto numerico anche nel caso in cui i bambini iscritti a settembre per il nuovo anno scolastico compiano 21 mesi entro il 31 dicembre, a condizione che la data del loro inserimento effettivo venga posticipata rispetto a quella prevista per l'accesso dei bambini in età.

d) Per le sezioni eterogenee per età, il rapporto numerico deve essere definito tenendo in debita proporzione le età dei bambini, secondo quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), il loro livello di autonomia, nonché i tempi di apertura del servizio (tempo pieno o part-time), garantendo un'adeguata compresenza del personale educativo.

Tutti i rapporti numerici sopra indicati sono da intendersi come "rapporti medi giornalieri" e devono essere definiti integrando l'organico in modo proporzionale al numero dei bambini iscritti e all'orario di apertura del nido.

Ad ogni educatore a tempo pieno possono corrispondere, ai fini del rapporto numerico, più educatori a tempo parziale.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali (attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc.), se questi sono interamente gestiti all'interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere inferiore a un addetto per ventuno bambini.

3. Servizi integrativi

Al fine di assicurare alle famiglie un'offerta flessibile e differenziata tale da garantire la più ampia risposta possibile, la legge regionale prevede l'opportunità di realizzare servizi educativi integrativi al nido.

Essi si distinguono a seconda che nel servizio si preveda:

- l'affido;
- il pasto;
- un'articolazione degli orari di apertura diversificata nel corso della stessa giornata.

Nell'ottica di tali opportunità, differenziate e mirate alle specifiche esigenze dei bambini e delle loro famiglie, si prevedono le seguenti tipologie:

- spazio bambini.

Lo spazio bambini prevede l'affido e ospita bambini di età non inferiore all'anno e consente tempi di frequenza non superiori alle cinque ore giornaliere;

- centro per bambini e famiglie.

Il servizio prevede la contestuale presenza di adulti accompagnatori. Per questo deve avere una ricettività che consenta la piena partecipazione alle attività di gioco, motorie, relazionali specificamente organizzate per i bambini e per gli adulti, potendo prevedere momenti di attività anche separati per bambini e accompagnatori.

Nello spazio bambini e nel centro per bambini e famiglie non è prevista la somministrazione di pasti mentre può essere prevista la merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.

- servizi domiciliari.

Sono servizi organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni.

- servizi sperimentali.

Sono servizi non coincidenti con le tipologie precedentemente descritte.

A – REQUISITI STRUTTURALI

3.1.a Spazio bambini

La struttura degli spazi bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente.

Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 3.1.b che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti.

Per gli spazi esterni è richiesta una superficie di almeno 8 mq. per posto bambino da considerarsi in aggiunta all'area di sedime.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato e in continuità con gli spazi interni per rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura, che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

La superficie interna deve prevedere almeno 6,5 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini e spazi destinati ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

Gli spazi essenziali sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di spazio filtro per la tutela microclimatica;
- b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazio idoneo al riposo a disposizione dei bambini che ne presentino la necessità;
- d) spazi comuni;
- e) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- f) servizi igienici per bambini e adulti;
- g) spazio per la preparazione della merenda;
- h) area esterna.

I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il personale, i locali per l'igiene, distinti per adulti e bambini.

Gli spazi a disposizione degli adulti e dei bambini possono essere i medesimi, purché fruiti in orari in cui i bambini non sono presenti. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore ad uno ogni dieci bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento alle diverse età.

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

3.2.a Centro per bambini e famiglie

Gli spazi essenziali sono:

- a) un vano di ingresso dotato di spazio filtro per la tutela microclimatica;
- b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;
- c) servizi igienici distinti per il personale, per gli adulti esterni e per i bambini;
- d) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature materiali di pulizia.

Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale.

Si potranno prevedere spazi funzionali appositamente strutturati qualora il centro proponga particolari attività motorie e/o relazionali (spazi-gioco, palestre, piscine...).

3.3.a Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi)

Il servizio dovrà disporre di locali e spazi organizzati in modo da garantire accoglienza, gioco, sicurezza, preparazione e somministrazione pasti, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività.

La preparazione e la distribuzione dei pasti può avvenire nella cucina della struttura o in uno spazio specificamente dedicato.

Il consumo del pasto da parte dei bambini deve invece avvenire al di fuori della cucina, per motivi di sicurezza. La dieta andrà concordata con l'AUSL competente. Come per gli altri servizi educativi è consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati solo per bambini di età superiore ai nove mesi.

Per quanto riguarda i servizi igienici, in aggiunta al servizio igienico ordinario della struttura, che può non disporre di antibagno, è necessaria la disponibilità di un servizio igienico dedicato ai bambini quest'ultimo privo di antibagno per consentire la funzione di controllo da parte dell'educatore.

Questo servizio igienico deve comunque essere fornito o di un wc per bambini o di un wc per adulti dotato di idoneo riduttore lavabile e disinfettabile, di vaschetta lavamani e fasciatoio per l'igiene dei bambini.

B) REQUISITI ORGANIZZATIVI

3.1.b Spazio bambini e Centro per bambini e famiglie

Nello spazio bambini, in considerazione dell'età degli utenti accolti (compresa tra i dodici e i trentasei mesi) il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a otto bambini per ogni educatore, elevabile a nove nel caso vengano accolti solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a dodici per la fascia di età tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

Ai fini della preventiva definizione dell'organico assegnato al servizio, per l'avvio dell'anno educativo, il rapporto numerico si intende riferito ai bambini iscritti; nel corso dell'anno educativo il rapporto numerico educatore/bambini può essere parametrato all'effettiva presenza dei bambini, alle esigenze legate all'età e al loro grado di autonomia.

Il centro per bambini e famiglie ha come peculiarità quella di prevedere l'accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tale servizio assume la presenza di questi ultimi come risorsa importante per lo svolgimento dell'esperienza, quindi non prevede l'affido. Possono essere previsti momenti informativi per i soli adulti accompagnatori; in tal caso i bambini sono affidati al personale. Pertanto, ciascun centro deve disporre di un regolamento (o di una Carta del servizio) che attribuisca la responsabilità agli educatori e agli adulti accompagnatori.

Nel centro per bambini e famiglie in considerazione delle caratteristiche specifiche e della partecipazione dei genitori alle attività, il rapporto numerico tra educatori e bambini, nei momenti in cui questi sono affidati completamente al personale educatore, non deve, di norma, essere superiore a quindici bambini per ogni educatore.

3.2.b Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi)

I servizi domiciliari, organizzati come piccoli gruppi educativi, sono servizi educativi per la prima infanzia che permettono di dare risposte a esigenze di particolare flessibilità e/o vicinanza ai territori.

Questa tipologia di offerta educativa, privilegiando il rapporto personalizzato di piccolo gruppo, valorizza una peculiare intimità del contesto in cui ha sede il servizio indipendentemente dal luogo ove questo venga organizzato (residenza dell'educatore, altra struttura dedicata, luoghi di lavoro).

I servizi domiciliari/piccoli gruppi educativi sono una articolazione del sistema territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia, pertanto fin dal momento della loro attivazione occorre prevederne la messa in rete anche attraverso la funzione di coordinamento pedagogico.

I piccoli gruppi educativi organizzano la loro proposta educativa accogliendo fino a un massimo di sette bambini.

I piccoli gruppi educativi che non ospitano bambini di età inferiore ai 12 mesi, possono accogliere fino a otto bambini.

I requisiti minimi di personale per i piccoli gruppi educativi sono modulati a seconda del numero di bambini accolti ed in particolare:

- nel servizio di PGE che accoglie fino a 4 bambini è richiesta la presenza minima di un educatore affiancato da una figura, anche senza titolo, reperibile nei casi di necessità;
- nel servizio di PGE che accoglie da cinque a sette bambini è richiesta la presenza minima di un educatore affiancato per almeno il 50% del periodo di apertura e con la reperibilità per il restante periodo di un'altra figura anche senza titolo.
- I piccoli gruppi educativi che non ospitano bambini di età inferiore ai 12 mesi, possono accogliere fino a otto bambini, ferma restando la dotazione di personale di cui al precedente punto.

In considerazione della particolare flessibilità del servizio gli enti gestori, al momento della richiesta di autorizzazione al funzionamento, oltre a garantire la disponibilità alla messa in rete, presentano una proposta di articolazione organizzativa e gestionale del servizio modulata rispetto al numero e all'età dei bambini accolti prevedendo anche, qualora l'educatore non abbia esperienza pregressa nel settore, un periodo di formazione /affiancamento in altro servizio per l'infanzia di almeno tre mesi.

3.3.ab Servizi sperimentali. Requisiti strutturali e organizzativi

La normativa prevede per i gestori sia pubblici che privati la possibilità di sperimentare servizi per l'infanzia non coincidenti con le tipologie fino ad ora declinate, in considerazione di esigenze di innovazione, di particolari situazioni sociali e territoriali e per far fronte a bisogni peculiari delle famiglie, anche in seguito a situazioni di emergenza o calamità naturali.

Tali servizi devono disporre di un progetto pedagogico che, oltre alla proposta innovativa, preveda il collegamento al sistema dei servizi del territorio. Nei servizi sperimentali è prevista la possibilità di promuovere progetti di continuità zero-sei anni. L'esigenza di tutela dei bambini e di garanzia della qualità dei servizi educativi impone di stabilire requisiti imprescindibili anche dei servizi sperimentali che sono:

- il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, alla salubrità e all'igiene previsti dalla normativa vigente e dalla presente direttiva;
- il possesso del titolo di studio previsto dalla presente direttiva per il personale educativo. Ai fini di valutare l'appropriatezza del progetto e per definire tempi e modalità della sua attuazione e

valutazione la Regione istituisce il “nucleo regionale di valutazione dei progetti sperimentali”, che esprime parere sul progetto secondo le procedure previste al paragrafo 3) dell’Allegato B.

III - SERVIZI RICREATIVI E INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE

4. Servizi Ricreativi

I servizi ricreativi di cui all’art. 9 della legge regionale si collocano su un piano diverso da quello dei servizi educativi; per questo motivo la legge regionale fissa, quali unici requisiti, quelli imposti dall’esigenza di tutelare la sicurezza, l’igiene e la salute dei bambini.

Pertanto, oltre agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, i servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell’art. 26, comma 2 della legge regionale e quelle della presente direttiva in materia di sicurezza, igiene e funzionalità dell’ambiente, tutela del benessere oltre alle caratteristiche sotto riportate.

Il servizio ricreativo, a differenza dei servizi educativi per la prima infanzia, si contraddistingue per l’occasionalità e temporaneità dell’offerta e prevede:

- una frequenza massima giornaliera di due ore;
- una frequenza massima di due giorni alla settimana;
- il divieto di erogare il servizio mensa.

Hanno carattere occasionale i servizi che vengono prestati, anche quotidianamente, per periodi brevi di tempo anche in considerazione di esigenze particolari di famiglie o territori a condizione che non abbiano durata superiore alle tre settimane all’anno e non prevedano un tempo di frequenza giornaliera superiore a quattro ore.

Si ricorda che l’art. 20 della legge regionale prevede la sanzione da 2.000,00 a 10.000,00 Euro per il soggetto gestore di servizio ricreativo che non abbia presentato la segnalazione certificata di inizio attività.

Gli spazi dei servizi ricreativi, gli arredi ed i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori, pertanto le esigenze a cui fare riferimento sono:

- per la sicurezza nell’impiego non è consentito l’utilizzo di arredi o giochi che abbiano scabrosità, imperfezione nei tagli e smussi, sia per le parti in laminato che per le parti in legno duro;
- per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, né in condizioni normali, né in condizioni critiche.

In ogni caso gli arredi e i giochi devono essere tali da scongiurare il verificarsi di eventi traumatici e da garantire il benessere respiratorio ed olfattivo: i collanti, le vernici ed in genere i prodotti impiegati dovranno essere “atossici”.

5. Iniziative di conciliazione

Le iniziative di conciliazione, autonomamente attivate dalle famiglie e che si svolgono presso l’abitazione dei bambini da 3 – 36 mesi, pur non essendo soggette ad alcun tipo di autorizzazione, possono essere collegate al sistema dei servizi.

Per salvaguardarne la natura privata e la scelta di tipo domestico, occorre che tali iniziative di conciliazione siano rivolte ad un numero limitato di bambini (massimo 3) e che la casa nella quale si

svolge l'attività sia quella di uno dei bambini accolti. In tal modo viene quindi salvaguardata la natura familiare della scelta, totalmente demandata alla famiglia, libera di avvalersi di persona di fiducia.

IV - SISTEMA INFORMATIVO

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge regionale, regione ed enti locali concordano, in collaborazione con le organizzazioni dei soggetti privati, l'adozione di un sistema informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati relativi ai servizi per la prima infanzia.

I soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti a fornire alla regione e ai comuni i dati necessari per la implementazione del sistema informativo regionale, anche ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e delle banche dati statali. Il sistema informativo è finalizzato altresì a fini amministrativi per l'erogazione dei finanziamenti agli aventi diritto.

I comuni informano altresì la regione e le competenti aziende sanitarie locali delle autorizzazioni di servizi educativi per la prima infanzia concesse.

ALLEGATO B

Procedure per l'autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici. Procedure per i servizi ricreativi.

SOMMARIO

1. Autorizzazione
2. Domanda
3. Procedure per i servizi sperimentali
4. Commissioni tecniche distrettuali
 - 4.1 Composizione delle Commissioni tecniche
 - 4.2 Attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici
5. Procedure e tempi di risposta
6. Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento
7. Attività di vigilanza e sanzioni
8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento
9. Servizi ricreativi – segnalazione certificata di inizio attività
10. Norme transitorie

1. Autorizzazione

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfano pienamente i requisiti indicati nella legge regionale e nell'Allegato A della presente direttiva.

Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Sarà negata l'autorizzazione al funzionamento in caso di mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio.

Sarà negata inoltre l'autorizzazione in caso di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al punto 1.1 dell'Allegato A della presente deliberazione.

In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia funzionante, l'attività non viene interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

2. Domanda

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune nel cui territorio è collocato il servizio e contiene:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
- esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una indicazione chiara, la richiesta non può essere accettata, salvo quanto indicato al paragrafo 3 (Procedure per i servizi sperimentali));
- sede del servizio.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare:

- il possesso dei requisiti degli spazi indicati nell'Allegato A della presente direttiva per la tipologia di servizio che si intende attivare, in relazione al numero di bambini accolti;
- i requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, età e numero massimo di bambini previsto, numero di educatori con relativo titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del personale, contratto di lavoro applicato al personale);
- per i soli servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformità alle previsioni dell'art. 16, comma 1, lettera e) della legge regionale, relative alle procedure di acquisto degli stessi;
- la rispondenza degli arredi e dei giochi all'età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.5 dell'Allegato A della presente direttiva;
- la quota dell'orario di lavoro del personale destinata alla programmazione delle attività educative, alla promozione della partecipazione delle famiglie, nonché alla formazione, anche in riferimento a quanto previsto alla successiva lettera d);
- la copertura assicurativa del personale e dell'utenza;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia è conforme all'ultimo stato legittimato, riportandone gli estremi;

c) segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (di cui art. 23 della LR 30 luglio 2013, n. 15) oppure certificato di conformità edilizia e agibilità, anche acquisito con silenzio assenso, oppure certificato di abitabilità;

d) piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato che indichi sinteticamente il processo che verrà attivato e gli strumenti utilizzati per la valutazione del rischio (es. liste indicatori, focus group ...) e descriva le azioni che verranno messe in atto per il miglioramento del benessere organizzativo del personale, con particolare riferimento a:

- momenti definiti di lavoro collegiale, anche in rete con altri servizi;
- formazione, anche in collegamento con altri servizi e con il Coordinamento Pedagogico Territoriale;

- modalità di supporto al personale, anche tramite ogni opportuno raccordo con l'AUSL di competenza;
- e) planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi interni ed esterni firmata da un tecnico abilitato, in scala idonea possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in particolare:
- superfici, altezze, destinazione d'uso dell'immobile, denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il servizio;
 - organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni;
 - piano di evacuazione dell'edificio con individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
- f) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'AUSL per i servizi che prevedono il pasto, anche nel caso di diete richieste dalle famiglie per motivi religiosi o culturali;
- g) piano di autocontrollo (di cui al REG. CE n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari), anche redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1869/2008 "Semplificazione del sistema HACCP per alcune imprese del settore alimentare";
- h) dichiarazione di impegno, da parte del soggetto gestore, a non avvalersi di personale, sia educativo che ausiliario, che si trova in una delle situazioni indicate al paragrafo 1.7 "Requisiti organizzativi" dell'Allegato A della presente Direttiva;
- i) certificato del casellario giudiziale, ai sensi del D.lgs. 39/2014, ove richiesto.

3. Procedure per i servizi sperimentali

Per i servizi sperimentali privati, la procedura è la seguente:

- il gestore che vuole avviare una sperimentazione presenta domanda al comune sul cui territorio intende realizzarla, corredata del progetto pedagogico e dell'articolazione organizzativa e gestionale del servizio;
- il comune invia la richiesta alla regione insieme ad un parere in merito corredato di indicazioni del contesto territoriale e sociale;
- la regione, tramite il nucleo di valutazione regionale dei progetti sperimentali e con la presenza del rappresentante del comune, valuta se il progetto ha caratteristiche sperimentali;
- il nucleo valuta il progetto e, in caso ne riconosca la valenza sperimentale, ne specifica la durata e, in particolari casi, ne evidenzia i parametri di riferimento da applicare in sede di autorizzazione al funzionamento che saranno verificati, nell'ordinario procedimento istruttorio, da parte della commissione tecnica distrettuale;
- la regione dà comunicazione al comune dell'esito della valutazione e delle specifiche attuative. In caso di diniego dell'approvazione della sperimentali l'autorizzazione è improcedibile;
- il comune recepisce l'esito del percorso dandone comunicazione al richiedente e procedendo con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione;

I comuni e le loro forme associative di cui alla L.R. 10/2008 che intendono attivare direttamente la sperimentazione di servizi, inviano la proposta, corredata del progetto pedagogico, dell'articolazione organizzativa e gestionale del servizio e dell'indicazione del contesto territoriale e sociale al nucleo di valutazione, che esprime in merito parere vincolante.

Il nucleo regionale viene istituito con deliberazione della giunta regionale.

4. Commissioni tecniche distrettuali

I comuni e le loro forme associative con proprio atto disciplinano la competenza al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e l'attribuzione delle funzioni di vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia.

Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale il comune si avvale della commissione distrettuale che ha funzioni istruttorie di supporto per il rilascio dell'autorizzazione e il suo rinnovo.

Alla commissione partecipa un rappresentante del comune interessato senza diritto di voto.

L'istruttoria della commissione si conclude con un parere positivo o negativo. Il parere positivo può essere condizionato.

La regione promuove il coordinamento dell'attività delle commissioni tecniche distrettuali.

4.1 Composizione delle commissioni tecniche

I comuni e le loro forme associative di cui alla L.R. 10/2008, facenti parte del comitato di distretto individuano le figure previste dalla legge o altre eventuali ritenute utili all'istruttoria e attivano altresì le procedure necessarie a favorire una rappresentanza condivisa dei gestori privati nella commissione tecnica.

Ciascuna commissione tecnica potrà prevedere la nomina di membri supplenti e di un vice presidente e potrà invitare tecnici senza diritto di voto alle proprie sedute.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge regionale, il comitato di distretto delibera a maggioranza la designazione dei componenti, la cui nomina spetta all'ente locale capofila.

4.2 Attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici

In base all'art. 17 della legge regionale, i servizi e le strutture pubbliche devono possedere tutti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

La commissione tecnica distrettuale è l'organo competente a svolgere verifiche per accertare la permanenza di tali requisiti.

L'attività di verifica ha cadenza almeno triennale e può essere attivata in qualsiasi momento dalla regione, anche su segnalazione di terzi.

5. Procedure e tempi di risposta

I comuni o le loro forme associative stabiliscono il termine entro il quale deve essere fornita risposta alla domanda di autorizzazione.

Tale termine non può essere superiore a sessanta giorni e può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell'autorizzazione.

L'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione, sentito il parere della commissione tecnica distrettuale emana l'atto di autorizzazione o di diniego della stessa.

L'organo competente può, con atto motivato, discostarsi dal parere della commissione istruttoria.

Qualora l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione non risponda entro il termine di sessanta giorni – o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni – il richiedente ha diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al comune nel quale ha sede il servizio.

6. Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare all'organo competente almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalla presente direttiva e dalla normativa vigente.

Il comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione.

Non può essere concessa autorizzazione di durata superiore a quella della sperimentality indicata dal nucleo di valutazione regionale.

7. Attività di vigilanza e sanzioni

L'attività di vigilanza, che costituisce un obbligo per i comuni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), nonché dell'art. 9 della legge regionale, può essere demandata dal comune alla stessa commissione tecnica distrettuale.

I comuni e le loro forme associative devono individuare le modalità di esercizio della vigilanza ed i soggetti ad essa preposti, le sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme sui requisiti strutturali ed organizzativi.

Fino alla individuazione dell'organismo deputato alla vigilanza questa è svolta dalla commissione tecnica distrettuale.

In caso di ispezione o sopralluogo deve essere prevista la redazione di un verbale.

I comuni e le loro forme associative istituiscono il registro delle presenze giornaliere dei bambini in tutti i servizi per la prima infanzia (educativi e ricreativi).

La funzione di vigilanza per i servizi ricreativi riguarda le disposizioni dell'art.9 e dell'art. 26, comma 2 della legge regionale e le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla presente direttiva (Allegato A).

Spetta inoltre ai comuni e alle loro forme associative l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 20 della legge regionale.

8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento comporta:

- a) l'obbligo del soggetto autorizzato di consentire l'attività di vigilanza da parte del soggetto individuato dall'organo competente o della commissione distrettuale;
- b) l'obbligo di comunicare preventivamente all'organo competente che ha rilasciato l'autorizzazione qualsiasi variazione strutturale e organizzativa del servizio per consentire l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio dell'atto di autorizzazione;
- c) l'obbligo da parte degli enti capofila di distretto di trasmettere annualmente alla regione gli elenchi dei servizi autorizzati, ai sensi di quanto disposto all'art.19, comma 2 della legge regionale;

d) l'inserimento del servizio autorizzato all'interno del sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 14 della legge regionale.

9. Servizi ricreativi – Segnalazione certificata di inizio attività

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale, i soggetti gestori, contestualmente all'apertura del servizio, devono presentare segnalazione certificata di inizio attività.

In ottemperanza alla legge statale e regionale, e comunque nell'ottica della massima semplificazione, è consentito ai gestori di richiedere una valutazione preventiva del progetto presentato, ai sensi della normativa vigente.

10. Norme transitorie

Le autorizzazioni concesse secondo quanto previsto dalla DAL 85/2012, sono soggette alle norme vigenti all'atto dell'autorizzazione stessa.

È fatta salva la facoltà del richiedente di presentare nuova domanda di autorizzazione secondo le norme della presente direttiva.

Per i locali che ospitano servizi funzionanti alla data di approvazione della delibera del consiglio regionale 646/05, e fino alla data di cessazione del servizio, l'autorizzazione può essere rinnovata per i locali collocati anche nei piani seminterrati dove almeno la metà del perimetro del pavimento sia fuori terra, e il soffitto si trovi ad una quota superiore a m. 1,20 rispetto a quella del terreno circostante. Per i servizi domiciliari contigui, autorizzati alla data di approvazione della delibera del consiglio regionale 646/05, l'autorizzazione può essere rinnovata fino alla cessazione del servizio.

Per quanto riguarda i titoli di studio per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, vale quanto stabilito al par.1.8 dell'allegato A.

Rimane in vigore quanto previsto dalla DGR 20 marzo 2017, n. 292, relativa al nucleo regionale di valutazione dei progetti sperimentali.